



Dott. Gaetano Petrelli

NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323.516881 - Fax 0323.581832

Cod.Fisc. PTR GTN 62D25 F848T P. IVA 01302980030

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La legge 9 gennaio 2004 n. 6 (in G.U. n. 14 del 19.1.2004), in vigore dal 19 marzo 2004, ha introdotto la nuova figura dell'amministratore di sostegno, a tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, anche se non incapaci di intendere e di volere (ad esempio, persone anziane non in grado di provvedere da sole alla cura dei propri interessi). Sono stati quindi introdotti i nuovi articoli 404 e seguenti del codice civile. Di seguito si illustrano molto sinteticamente i principali contenuti della nuova disciplina.

- La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.).

- Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 c.c., nonché dai responsabili dei servizi sanitari e sociali (art. 406 c.c.).

- Il giudice tutelare provvede alla nomina con decreto immediatamente esecutivo; può essere nominato anche un amministratore di sostegno provvisorio, con indicazione degli atti che lo stesso è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno indica, tra l'altro, l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (art. 405 c.c.). Il beneficiario conserva invece la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno (art. 409 c.c.).

- E' istituito presso la cancelleria del tribunale un apposito registro delle amministrazioni di sostegno, nel quale sono annotati i provvedimenti di apertura e chiusura, ed ogni provvedimento adottato nel corso dell'amministrazione (artt. 47 e 49-*bis* disp. att. c.c.; art. 405 c.c.).

- La scelta dell'amministratore di sostegno, effettuata dal giudice tutelare, può essere effettuata a favore della persona designata dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; in mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare può individuare, tra gli altri, anche il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme (art. 408 c.c.).

- Si applicano, tra l'altro, le disposizioni degli artt. 374 ss. (riguardanti le autorizzazioni giudiziali richieste per il compimento di atti di straordinaria amministrazione), con la

precisazione che la competenza appartiene comunque al giudice tutelare (art. 411, comma 1, c.c.).

- Si applicano le norme sull'incapacità a ricevere per testamento o donazione, contenute negli articoli 596, 599 e 779 c.c.; tuttavia sono valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente (art. 411, commi 2 e 3, c.c.).

- Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, nonché gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni sull'amministrazione, sono annullabili nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione (art. 412 c.c.).

- Sono state in parte modificate anche le disposizioni su interdizione e inabilitazione: nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore (art. 427, comma 1, c.c.).

- Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice civile (tra cui è compresa l'amministrazione di sostegno) non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato per gli atti giudiziari (art. 46-*bis* disp. att. c.c.). Tra detti atti rientrano anche l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata con cui viene designato l'amministratore di sostegno, o viene revocata la designazione.

Con D.M. 12 marzo 2004 (in G.U. n. 65 del 18.3.2004) è stato istituito il "Registro delle amministrazioni di sostegno", previsto dall'art. 47 disp. att. c.c.